

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

(2001/C 29 E/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 529 def. — 2000/0221(COD)

(Presentata dalla Commissione il 19 settembre 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di animali da compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure adottate a livello comunitario consentono di realizzare tale obiettivo.
- (2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. L'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.
- (3) Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario, grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni colpite dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nell'Europa nordorientale a partire dagli anni '60.
- (4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente.
- (5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali originari di paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica nelle città.
- (6) È quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati membri all'introduzione di animali carnivori da compagnia provenienti da tali paesi terzi.

(7) Tuttavia, nel caso dei controlli applicabili all'introduzione di animali nel territorio della Comunità, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in provenienza da paesi terzi o da territori che, dal punto di vista sanitario, appartengono alla medesima area geografica cui appartiene la Comunità.

(8) Le misure previste dal presente regolamento mirano a garantire un adeguato livello di sicurezza per quanto riguarda i rischi sanitari. Esse non implicano ostacoli ingiustificati ai movimenti da esse disciplinati, in quanto sono fondate sulle conclusioni dei gruppi di esperti consultati in materia, in particolare una relazione del Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997.

(9) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto riguarda tale malattia.

(10) Il presente regolamento deve essere applicato fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione ⁽²⁾.

(11) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾. Pertanto esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 7.7.1999, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi di animali delle specie di cui all'allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, secondo comma.

Esso si applica fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 3

Gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A si considerano identificati se dotati:

- a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure
- b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

Nel caso di cui alla lettera b), se il trasponditore non è conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, la persona responsabile dell'animale deve, in occasione del controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

Articolo 4

I movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte B tra Stati membri o in provenienza da uno dei paesi terzi o dei territori di cui all'allegato II, parte B non sono soggetti ad alcuna condizione di polizia sanitaria.

Le condizioni applicabili ai movimenti tra Stati membri di specie di animali da compagnia non elencate nell'allegato I sono fissate con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte B provenienti da paesi terzi non compresi nell'allegato II, parte B, nonché il modello di certificato che deve scortare tali animali, sono fissati con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Articolo 5

Gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A che formano oggetto di un movimento tra Stati membri o in provenienza da uno dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte B devono rispondere alle condizioni stabilite nell'allegato III, parte A.

Se lo Stato membro di destinazione figura tra quelli di cui all'allegato II, parte A, possono essere imposte le condizioni supplementari di cui all'allegato III, parte B.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri di destinazione di cui all'allegato II, parte A possono dispensare da qualsiasi condizione in materia di rabbia i movimenti a destinazione del loro territorio di animali provenienti da uno Stato membro figurante nel medesimo allegato o da uno dei paesi terzi compresi nella sezione 1 dell'allegato II, parte B. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Su domanda di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, ove la situazione zoonosanitaria della rabbia in uno

Stato membro o in un paese terzo compreso nell'allegato II, parte B lo giustifichi, può essere adottata una decisione con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, provenienti da detto Stato membro o paese terzo, rispondano alle condizioni fissate all'articolo 6.

Articolo 6

Gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, provenienti da paesi terzi non compresi nell'allegato II, parte B, devono soddisfare i requisiti fissati all'allegato III, parte C.

Tuttavia, qualora siano introdotti direttamente nel territorio di uno Stato membro di cui all'allegato II, parte A, tali animali possono essere sottoposti a quarantena secondo modalità fissate dallo Stato membro interessato, che ne informa la Commissione.

Articolo 7

Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento contemplato dal presente regolamento prevedono una titolazione degli anticorpi, tale test deve essere realizzato da un laboratorio riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 8

Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una domanda di garanzie supplementari per gli animali da compagnia introdotti nel loro territorio, per quanto riguarda situazioni particolari relative a una malattia non contemplata dal presente regolamento, entro tre mesi dall'adozione dello stesso.

Tale domanda è corredata di una relazione sulla situazione della malattia di cui trattasi, che giustifichi la necessità di una garanzia supplementare per scongiurare il rischio di penetrazione della malattia stessa.

Le garanzie supplementari di cui al presente articolo sono adottate previo parere del comitato scientifico veterinario con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Le misure nazionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenute in attesa dell'adozione delle garanzie supplementari di cui al presente articolo.

Su domanda di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione può essere adottata una decisione, con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, qualora una particolare situazione lo giustifichi, al fine di adottare le misure necessarie per prevenire eventuali rischi indotti da tale situazione.

Articolo 9

Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, possono essere fissati con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, requisiti diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

I modelli del certificato che deve scortare gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, in occasione di un movimento ai sensi del presente regolamento, sono fissati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 10

1. Gli allegati sono modificati con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, al fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario, della situazione relativa alle malattie delle specie contemplate dal presente regolamento, e segnatamente la rabbia.

2. All'atto dell'inserimento di un paese terzo nell'allegato II, parte B si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) struttura ed organizzazione dei relativi servizi veterinari;
- b) statuto del paese per quanto riguarda la rabbia;
- c) normativa applicabile alle importazioni di animali carnivori;
- d) normativa vigente per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati).

Articolo 11

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da paesi terzi diversi da quelli di cui all'allegato II, parte B, sezione 1 siano controllati dall'autorità competente del luogo di ingresso nel territorio comunitario.

Gli Stati membri designano l'autorità competente per tali controlli e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui all'articolo 11 e lo trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri.

Tali luoghi di ingresso devono essere dotati di locali adatti al ricovero, in caso di necessità, degli animali di cui al presente regolamento, segnatamente qualora non ne sia autorizzato l'ingresso nel territorio comunitario, in attesa della rispedizione o dell'adozione di qualsiasi altra decisione amministrativa.

Articolo 13

Per ogni movimento dell'animale, la persona che ne ha la responsabilità deve presentare alle autorità preposte ai controlli un certificato veterinario attestante la conformità dell'animale alle condizioni previste per il movimento di cui trattasi.

Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento, l'autorità competente decide:

- a) la rispedizione dell'animale, ovvero
- b) la messa in quarantena dell'animale, per il tempo necessario affinché soddisfatti i requisiti sanitari previsti, oppure
- c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, quando la sua rispedizione o messa in quarantena non siano realizzabili.

Articolo 14

Le eventuali disposizioni di applicazione necessarie per la protezione della salute pubblica sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Altre disposizioni di applicazione che si rendessero necessarie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 15

Le eventuali disposizioni transitorie necessarie per la protezione della salute pubblica sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Altre disposizioni transitorie che si rendessero necessarie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 16

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dall'articolo 1 della decisione 68/361/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

4. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 255 del 18.10.1969, pag. 23.

ALLEGATO I

Specie animali

PARTE A

Cane

Gatto

PARTE B

Aracnidi e Insetti, Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli: tutte le specie

Mammiferi: furetto, coniglio, cavia, criceto

ALLEGATO II

PARTE A

Svezia

Irlanda

Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

Andorra

Islanda

Liechtenstein

Monaco

Norvegia

San Marino

Svizzera

Vaticano

Isola di Man, Isole del Canale

Sezione 2

ALLEGATO III

Condizioni veterinarie

PARTE A

Gli animali sono scortati da un certificato rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente in cui si attesta che è stata praticata una vaccinazione antirabbica:

- su un animale identificato conformemente all'articolo 3,
- da almeno un mese e meno di un anno nel caso di una prima vaccinazione, che deve essere effettuata dopo i tre mesi di età,
- da meno di un anno nel caso di una vaccinazione di richiamo,
- con un vaccino inattivato conforme alla norma internazionale (O.M.S.).

PARTE B

Oltre al certificato di vaccinazione antirabbica in conformità delle disposizioni della Parte A, gli animali sono scortati da un certificato in cui si attesta:

- che è stata effettuata una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml su un campione prelevato
 - almeno sei mesi prima del movimento e
 - almeno trenta giorni dopo la vaccinazione precedente il movimento.

Il prelievo per la titolazione di anticorpi e la vaccinazione che lo precede devono essere realizzati da un veterinario abilitato dall'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo di cui all'allegato II, Parte B.

PARTE C

Gli animali sono scortati da un certificato rilasciato da un veterinario abilitato da un servizio veterinario ufficiale che attesta l'esecuzione:

- a) di una vaccinazione antirabbica conforme alle disposizioni di cui alla Parte A;
 - b) di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato:
 - almeno sei mesi prima del movimento e
 - almeno trenta giorni dopo la vaccinazione che lo precede.
-